



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2012, proposto da:
Gad Marcos Assaad Wadie, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Mazzoni,
con domicilio eletto presso Federica Mazzoni in Roma, via Flaminia, 395;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

del decreto emesso dalla Questura di Roma in data 20.10.2010 e notificato in data
18.11.2011 di rifiuto del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che le norme sulla partecipazione al procedimento si applicano a tutti i procedimenti amministrativi e quindi anche a quelli relativi al rilascio del permesso di soggiorno (Cons. Stato Sez. VI 6/2/09 n. 552);

Ritenuto che l'Amministrazione è tenuta al rispetto delle norme sulla partecipazione al procedimento, e non può esimersi dall'applicarle: l'art. 21 octies della L. 241/90 non degrada il vizio a mera irregolarità amministrativa, ma assolve all'unica funzione di evitare che il vizio di legittimità non comporti l'annullabilità dell'atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate ex post dal giudice circa il fatto che il provvedimento non poteva essere diverso (Cons. Stato, VI, n. 2763/2006; n. 4307/06);

Ritenuto, pertanto, che in caso di violazione delle norme sul procedimento (art. 7, 8 e 10 bis della L. 241/90), sussiste l'illegittimità dell'atto, ma trattandosi di vizi di forma, l'annullabilità del provvedimento è rimessa all'apprezzamento del giudice, che può superare il vizio procedimentale, facendo applicazione dell'art. 21 octies della stessa legge (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio sez. I 9/9/09 n. 8425; Cons. Stato sez. V 28/7/08 n. 3707; Cons. Stato Sez. VI 8/2/08 n. 415; T.A.R. Sicilia sez. IV Catania 8/6/09 n. 1065; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI 30/4/09 n. 2225);

Ritenuto, quindi, che l'applicazione della suddetta disposizione presuppone la certezza dell'inutilità della partecipazione al procedimento, elemento questo che non ricorre nel caso di specie avendo rappresentato il ricorrente che l'omessa partecipazione al procedimento gli ha impedito di dedurre all'Amministrazione elementi che - ove valutati - avrebbero potuto incidere sulle determinazioni della

Questura, tenuto conto che egli disponeva dei requisiti per poter accedere al procedimento di emersione del lavoro irregolare, svolgendo attività di lavoratore domestico alle dipendenze del Sig. Gocciadoro Fulvio nel periodo previsto dalla legge per poter presentare la domanda di sanatoria, procedimento nel quale il provvedimento di espulsione non avrebbe assunto valenza ostativa, e tenuto anche conto che il proprio datore di lavoro non ha presentato la domanda di sanatoria facendo affidamento sul buon esito del procedimento avviato in base al decreto flussi;

Ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere accolto sussistendo il suddetto vizio procedimentale;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)